

LIMITI OGGETTIVI E TEMPORALI - 28 APRILE 2017 ORE 06:00

Manovra correttiva, liti fiscali pendenti: rottamazione limitata

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima
Valentina Abbate - Loconte & Partners*

Per la rottamazione delle liti fiscali pendenti, la Manovra correttiva 2017 prevede alcuni limiti che ne restringono l'ambito di applicazione. Non tutte le controversie tributarie saranno ammesse alla definizione agevolata: restano fuori, infatti, le liti su aiuti di Stato e IVA. Inoltre, la procedura sarà ammessa solo per le controversie instaurate entro il 31 dicembre 2016 e non definite alla data di presentazione della domanda. Tempi brevi per il perfezionamento della procedura che, pena la decadenza dai benefici della definizione, dovrà avvenire con il versamento tempestivo del dovuto in formula integrale o in un massimo di 3 rate.

La procedura introdotta dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 per la definizione agevolata delle **controversie tributarie pendenti** offre ai contribuenti una nuova possibilità per chiudere le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

L'accesso all'istituto tuttavia presenta numerose **limitazioni** che rischiano di ridurre sensibilmente la fruibilità della procedura, con conseguenti **riflessi** anche sul **gettito fiscale**.

Per tutte le novità del D.L. n. 50/2017 [Manovra correttiva: le novità per imprese e professionisti](#)

Limiti oggettivi

Non tutte le controversie tributarie saranno definibili mediante la procedura agevolata.

Il legislatore ha infatti individuato specificamente le **liti** che **non** sono **ammesse** alla rottamazione.

Tra di esse vi sono quelle che attengono, anche solo parzialmente, alle **risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea** previste dalle decisioni del Consiglio n. 2007/436/CE nonché n. 2014/335/UE all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Si tratta, in sostanza, alle liti che riguardano risorse necessarie a garantire il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea; in particolare, prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati dalle istituzioni dell'Unione Europea sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattati, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Un'ulteriore categoria di controversie escluse dalla definizione agevolata riguarda quelle attinenti **l'imposta sul valore aggiunto** riscossa **all'importazione**.

Restano fuori anche le liti riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 2015/1589.

Limiti temporali

Affinchè le liti possano essere definibili, il decreto pone anche dei "paletti" temporali.

Le liti infatti dovranno essere state instaurate, mediante costituzione in giudizio della parte ricorrente, **entro il 31 dicembre 2016** e la **domanda** di rottamazione dovrà essere proposta entro e non oltre il **30 settembre 2017**.

Non solo.

Per accedere alla procedura, il Legislatore richiede che, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La procedura di definizione agevolata peraltro richiederà un perfezionamento in tempi estremamente rapidi.

Una volta presentata la domanda, per non decadere dai benefici della procedura di definizione agevolata, il **pagamento integrale** degli importi dovuti o della **prima rata**, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, dovrà infatti avvenire **entro il 30 settembre 2017**.

Inoltre, in caso di versamento rateale, il contribuente dovrà attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

- **entro il 30 novembre 2017** dovrà versare la seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute;

- **entro il 30 giugno 2018** dovrà infine saldare il residuo 20% delle somme dovute, mediante il pagamento della terza e ultima rata.

